



COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0003 di Reg.

Seduta del 29/01/2018

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. TASI 2018

---

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 25 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art.1, comma 683, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO quindi che si rende necessario individuare preliminarmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta al fine di ricavare i relativi costi dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 56.977.408,93=;

VISTO l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede che i comuni che hanno deliberato la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 possono continuare a mantenere per le annualità successive la stessa maggiorazione con espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione n. 10 del 25/01/2016 con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di confermare per l'anno 2016 la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013 e le aliquote, nella stessa misura applicata nel 2015;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 6 del 28/2/2017, che ha confermato maggiorazione e aliquote per l'annualità 2017;

VISTO l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge di Bilancio 2018, in fase di pubblicazione, il quale prevede che per l'anno 2018 i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;

RITENUTO quindi di confermare per il 2018, per le fattispecie ancora imponibili, la maggiorazione nonché le aliquote in vigore nel 2017, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, per le quali viene stabilita l'aliquota dello zero per mille;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art.13 del D. L. n. 201/2011 e successive modificazioni, nonché il D. Lgs. n. 504/1992 laddove applicabili in materia di TASI;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267;

#### DELIBERA

1. di prendere atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 56.977.408,93=;
2. di confermare per il 2018 la maggiorazione Tasi di cui all'art. 1, comma 677 della legge 147/2013 e le aliquote, nella stessa misura applicata nel 2017, così come dispone l'art. 1 comma 28 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, per le quali è stabilita l'aliquota dello zero per mille;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

(...)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2018 al 19/02/2018.